



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI

PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Prot. n. 8056
(citare nella risposta)

00187 Roma **20 SET. 2007**
VIA BARBERINI, 68 - C.F. 80053430585
Tel. +39 06.420.31.61 - Fax +39 06.48912336
Url: <http://www.cng.it> E-Mail: cng@cng.it

Serv. **MB** Area **4**

Rifer del

Allegati **come da testo**

- Oggetto:
- Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio – D.M. 9 maggio 2007 – Primi indirizzi applicativi.
 - Decreto n. DCPST/830 del 17 luglio 2007.

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi
dei Geometri

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri

Ai Signori
Consiglieri Nazionali

Al Geom. Fausto SAVOLDI
Presidente Cassa Italiana Previdenza e
Assistenza Geometri Liberi Professionisti

LORO SEDI

Per opportuna informazione, si trasmette la lettera-circolare del 17 luglio 2007 prot. n. 4921 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Coordinamento e Sicurezza del Lavoro, relativa a quanto indicato in oggetto. Si ricorda che questo Consiglio ha già inviato il D.M. in argomento con propria lettera-circolare del 26/06/2007 prot. n. 6055.

Si allega inoltre, il Decreto a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, inerente “Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio” emanato in attuazione dell'art. 7, comma 4, del D.M. 9 maggio 2007.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE RESPONSABILE

(Geom. Maurizio Savoncelli)

IL PRESIDENTE

(Geom. Piero Panunzi)

1/AC



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA COORDINAMENTO E SICUREZZA DEL LAVORO

Prot. n. 4921

Roma, 17 luglio 2007

LETTERA - CIRCOLARE

**AI SIGG. DIRETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio -
D.M. 9 maggio 2007 - Primi indirizzi applicativi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 117, del 22 maggio 2007, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno 9 maggio 2007 inerente "*Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio*". Il provvedimento che entrerà in vigore il 20 agosto 2007, stabilisce i criteri ed i parametri da adottare per effettuare la valutazione quantitativa del rischio di incendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per eseguire tale valutazione e le modalità per l'esposizione dei risultati.

La metodologia stabilita dal D.M. 9 maggio 2007 è alternativa a quella prevista dall'allegato I, lettera A.2 del D.M. 4 maggio 1998 che il professionista, in accordo con il committente, può liberamente applicare sia per la individuazione delle misure di sicurezza necessarie ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, che per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell'ambito del procedimento di deroga di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Si chiarisce, pertanto, che con l'entrata in vigore delle direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico, non vengono assolutamente messe in discussione le regole tecniche di settore che dovranno obbligatoriamente continuare ad essere rispettate.

La previsione dell'art. 2 del decreto, di applicazione dell'approccio ingegneristico ad insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, ad edifici di particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, ivi compresi quelli pregevoli per arte o storia o ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità, non deve essere intesa in senso limitativo, ma vuole indirizzare l'uso dello strumento prestazionale, sicuramente più sofisticato e raffinato e conseguentemente più complesso e costoso, di quello attualmente utilizzato, per la progettazione di attività per le quali

tale strumento può essere maggiormente valorizzato. Un ulteriore aspetto che deve far propendere per l'adozione di tale metodo per attività per così dire "rilevanti", è connesso all'obbligo aggiuntivo, rispetto a quanto stabiliscono le vigenti disposizioni, di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri posti alla base della scelta degli scenari di incendio, affinché non si verifichi una riduzione del livello complessivo di sicurezza.

Si fa presente che affinché l'attuazione dell'approccio ingegneristico avvenga in modo uniforme ed omogeneo sull'intero territorio nazionale è stato formato un primo nucleo di funzionari tecnici che costituiranno i referenti regionali per fornire il necessario supporto ai Comandi provinciali ed alle Direzioni regionali nella specifica materia e che opereranno in stretta collegamento con l'Osservatorio, di cui all'art. 7 del decreto. Con lo svolgimento dei corsi successivi che presumibilmente avranno cadenza semestrale, verranno formati ulteriori funzionari in numero tale da soddisfare le esigenze connesse alle domande di esame dei progetti e di deroghe che facciano uso dell'approccio ingegneristico.

Si soggiunge infine che da parte degli uffici della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, sono in corso di predisposizione le linee guida per la verifica dei progetti redatti con la metodologia prestazionale e per la verifica del sistema di gestione della sicurezza antincendio. Dette linee guida, prima di essere emanate, verranno condivise con "l'Osservatorio", in corso di formalizzazione, e con i predetti referenti regionali.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.
(Mazzini)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007 recante “Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;

Rilevata l'esigenza di disciplinare gli aspetti inerenti la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio;

DECRETA

Art 1.

(Generalità)

1. L'Osservatorio per l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio - di seguito denominato Osservatorio – istituito presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, opera nell'ambito della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica avvalendosi dell'Area I – Coordinamento e sicurezza del lavoro. L'Osservatorio svolge i compiti indicati all'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

Art 2.

(Composizione)

1. L'Osservatorio è composto:

- dal Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, che lo presiede;
- dal Dirigente dell'Area coordinamento e sicurezza del lavoro della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- da due dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- da 6 funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la qualifica almeno di direttore antincendio.

2. In caso di assenza o impedimento del Direttore Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, le funzioni di presidente sono svolte dal dirigente dell'Area coordinamento e sicurezza del lavoro.

3. Svolge le funzioni di segretario un dipendente della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
4. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con successivo decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, restano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.
5. In relazione a specifiche tematiche in trattazione o per particolari esigenze, il presidente può integrare l'Osservatorio con esperti di comprovata esperienza nello specifico settore.

Art 3.
(Funzionamento)

1. L'Osservatorio si riunisce a Roma, presso gli uffici della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, con la frequenza necessaria a garantire il sollecito svolgimento dei propri compiti. La convocazione avviene per determinazione del presidente con relativo ordine del giorno.
2. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni l'Osservatorio può articolarsi in gruppi di lavoro cui possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni designati dal presidente.
3. Per la validità delle adunanze dell'Osservatorio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le determinazioni dell'Osservatorio sono adottate a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto. Le votazioni sono palesi, secondo il sistema dell'appello nominale.
4. Di ogni riunione dell'Osservatorio il segretario provvede a stilare un verbale sintetico riportando i punti principali trattati e, per quanto riguarda le deliberazioni, il numero dei voti favorevoli o contrari ed il numero degli astenuti. Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario, è approvato in apertura della riunione successiva a quella cui si riferisce.
5. La segreteria dell'Osservatorio è costituita nell'ambito dell'Area coordinamento e sicurezza del lavoro.
6. Al presidente, ai componenti, al segretario e agli eventuali esperti non spetta alcun compenso per i compiti svolti in seno all'Osservatorio né per la partecipazione alle riunioni ed ai gruppi di lavoro.

Roma, 17 luglio 2007

IL CAPO DEL C.N.VV.F.
(Mazzini)